



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

STATI UNITI: riepilogo dei dazi applicabili

A cura del servizio Dogane di Confindustria Veneto Est

11 settembre 2025

La situazione ad oggi

ACCIAIO E ALLUMINIO
50%

RAME
50%

AUTOMOTIVE
25%

DAZI RECIPROCI
Minimo 15%



ACCIAIO E ALLUMINIO

- **Dazio aggiuntionale** del **50%** su acciaio, alluminio e prodotti derivati, qualunque sia l'origine del prodotto

Tra i prodotti colpiti non solo quelli dei capitoli 72, 73 e 76, ma anche lavori di tali metalli (capitoli 82 e 83), alcune macchine e apparecchi (capitoli 84 e 84), alcuni mobili e loro parti (capitolo 94), la birra in lattina, ed alcuni prodotti dei capitoli: 4, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 86 e 87.

ATTENZIONE: le voci doganali citate nelle fonti normative fanno riferimento alla classificazione tariffaria USA (*Harmonized Tariff Schedule of the United States - HTS*)

- Per i **prodotti del capitolo 72**, e per i *bumper stampings* e *body stampings* (8701.10.30 e 8708.29.21) il **dazio addizionale** viene **applicato sull'intero valore del prodotto**
- Per **tutti gli altri prodotti**, il **dazio addizionale** è **applicato sul valore del contenuto di acciaio e/o alluminio** del prodotto
- Sul contenuto non di acciaio/alluminio, per i prodotti dell'UE viene applicato unicamente il cd. **dazio reciproco**

ATTENZIONE: alcuni prodotti sono soggetti al dazio addizionale del 50% sia sul contenuto di acciaio che di alluminio.

Il valore del contenuto di acciaio e alluminio: Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum Frequently Asked Questions

How to determine the value of aluminum or steel content for derivative products outside of CH. 76 or 73? —

The value of the steel/aluminum content should be determined in accordance with the principles of the Customs Valuation Agreement, as implemented in 19 U.S.C. 1401a. Thus, the value of the steel/aluminum content is the total price paid or payable for that content, which is the total payment (direct or indirect, and exclusive of any costs, charges, or expenses incurred for transportation, insurance, and related services incident to the international shipment of the merchandise from the country of exportation to the country of importation) made/to be made for the steel/aluminum content by the buyer to, or for the benefit of, the seller of the steel/aluminum content. Normally, this would be based on the invoice paid by the buyer of the steel/aluminum content to, or for the benefit of the seller of the steel/aluminum content.



ATTENZIONE: qualora non venga indicato il valore del contenuto di acciaio/alluminio, il dazio addizionale sarà **applicato sull'intero valore del prodotto**

Inoltre, è utile verificare le deroghe previste all'applicazione del dazio qualora il prodotto sia **fabbricato a partire da acciaio/alluminio di origine USA**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

ACCIAIO: country of melt and pour

- E' obbligatoria l'indicazione del Paese di *melt and pour* per i prodotti di acciaio/contenenti acciaio soggetti al dazio addizionale del 50%
- *the original location where the raw steel is first produced in a steelmaking furnace in a liquid state; and then poured into its first solid shape*
- Per i cd. *derivative products*, l'importatore può indicare la sigla "OTH" (other) nel caso in cui il Paese di *melt and pour* non sia noto

Derivative products: tutti ad esclusione di quelli identificati con 9903.81.87 e 9903.81.88

ALLUMINIO: country of smelt and cast

- E' obbligatoria l'indicazione del Paese di *smelt and cast* per i prodotti di alluminio/contenenti alluminio soggetti al dazio addizionale del 50%
- *Primary country of smelt: where the largest volume of new aluminum metal is produced from alumina (or aluminum oxide) by the electrolytic Hall-Héroult process;*
- *Secondary country of smelt: where the second largest volume of new aluminum metal is produced from alumina (or aluminum oxide) by the electrolytic Hall-Héroult process;*
- *Country of cast: where the aluminum (with or without alloying elements) was last liquified by heat and cast into a solid state.*



ATTENZIONE: la mancata indicazione del Paese di *smelt and cast* comporterà l'applicazione al prodotto del **dazio del 200%**, previsto per i beni originari della Russia.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

RAME

- A partire dal 1° agosto 2025, è applicabile un **dazio addizionale del 50% su alcuni prodotti di rame** dei capitoli 74 e 85, qualunque sia l'origine del prodotto
- Il dazio addizionale viene applicato sul valore del contenuto di rame del prodotto
- Sul contenuto non di rame, per i prodotti dell'UE viene applicato unicamente il cd. dazio reciproco

In caso di mancata indicazione del valore del contenuto di rame, il dazio del 50% verrà applicato all'intero valore del prodotto.



CSMS # 65794272 - GUIDANCE: Section 232 Import Duties on Copper and Copper Derivative Products

The value of the copper content should be determined in accordance with the principles of the Customs Valuation Agreement, as implemented in 19 U.S.C. 1401a.

The value of the copper content is the total price paid or payable for that content, which is:

- the total payment made/to be made for the copper content by the buyer to, or for the benefit of, the seller of the copper content.
- Normally, this would be based on the invoice paid by the buyer of the copper content to, or for the benefit of the seller of the copper content.



For all Section 232 duties based on copper content which are based on a value other than the entire value of the good, importers must keep documentation to support the reported values and provide to CBP upon request. Examples of such documentation include, but are not limited to, the bill of materials for the production of the goods, invoices for the materials used in the production of the goods, and accounting documentation to substantiate the reported values.

When insufficient documentation is provided to substantiate the reported values, CBP will collect the duties on the copper content based on the entire value of the good.

Importers who submit underreported declarations may be subject to severe consequences, such as significant monetary penalties, loss of import privileges, and criminal liability, consistent with United States law.



AUTOMOTIVE

➤ **dazio aggiuntionale del 25%** su alcuni prodotti del settore automotive

Tra i prodotti colpiti ci sono beni del capitolo 87, 40, 70, 73, 83, 84, 85, 90 e 94

Ad esempio: automobili, pneumatici, sedili per veicoli, tubi di gomma, vetri destinati alle automobili, etc.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

In base a quanto previsto dal Framework Agreement tra UE e USA, e dopo la presentazione delle proposte di regolamento da parte dell'UE che dà seguito a tale accordo, avvenuta il 28 agosto 2025, i prodotti del settore automotive, precedentemente colpiti dal dazio addizionale del 25%, dovrebbero scontare un dazio minimo del 15%, come segue:

- 15% per i prodotti con dazio MFN inferiore al 15%;
- Il dazio previsto da HTS per i prodotti con dazio MFN pari o superiore al 15%

Affinché le riduzioni tariffarie proposte entrino in vigore, sarà necessario che Parlamento e Consiglio approvino le due proposte, seguendo l'iter legislativo ordinario.

RECIPROCAL TARIFFS

Dal 7 agosto 2025 ai **prodotti originari dell'Unione Europea** si applica un dazio minimo del 15%, come segue:

- **15% per i prodotti con dazio MFN inferiore al 15%;**
- **Il dazio previsto da HTS per i prodotti con dazio MFN pari o superiore al 15%**

Esempio: dazio MFN del 4% -> verrà applicato un dazio complessivo del 15%

dazio MFN del 18% -> verrà applicato il dazio del 18%



ATTENZIONE: i prodotti originari di altri Paesi prevedono l'applicazione di aliquote di dazio differenziate in base al Paese di origine. Inoltre, in questi casi ai prodotti verrà applicato sia la *reciprocal tariff* che il dazio previsto dalla HTS.

Restano in vigore anche i cd. dazi Fentanyl nei confronti di Messico, Canada e Cina, e tariffe specifiche per i prodotti originari della Cina.

 è necessario verificare caso per caso, in base all'origine del prodotto, le aliquote di dazio applicabili



Sono previste alcune deroghe, in particolare:

- Beni che contengano almeno il 20% di componenti aventi origine USA: in questo caso, il dazio reciproco verrà applicato solamente al contenuto non originario degli Stati Uniti
- Prodotti a cui si applica il dazio automotive
- Il dazio reciproco non si applica sul contenuto di acciaio/alluminio /rame soggetto al dazio del 50%
- Beni elencati nell'Annex II all'Executive Order 14257, recentemente modificato (ad es. settore farmaceutico, legno, prodotti minerari, etc.)

ATTENZIONE: molti dei beni elencati nell'Annex II sono oggetto di investigazione da parte del Dipartimento del Commercio USA, e pertanto potrebbero in futuro essere soggetti ad ulteriori dazi

FRAMEWORK AGREEMENT - JOINT STATEMENT

- L'UE si è impegnata ad eliminare i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi e a fornire accesso preferenziale per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi;
- Gli Stati Uniti si sono impegnati ad applicare l'aliquota tariffaria più elevata tra quella della Nazione Più Favorita (MFN) statunitense o un'aliquota tariffaria del 15% (cd. dazio reciproco). Inoltre, a partire dal 1° settembre 2025, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare esclusivamente la tariffa MFN ai seguenti prodotti dell'Unione Europea: risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le relative parti, prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti, nonché i precursori chimici;
- Stati Uniti ed Unione Europea negozieranno norme di origine che garantiscano l'applicazione dell'accordo ai prodotti effettivamente originari di USA e UE;



- Gli Stati Uniti e l'Unione Europea si impegnano a collaborare per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie;
- EUDR e CBAM: l'UE si impegna a lavorare per evitare un impatto eccessivo sul commercio tra Stati Uniti e UE del regolamento sulla deforestazione, e per valutare ulteriori misure di semplificazione nell'applicazione del CBAM;
- L'UE si consulterà con gli Stati Uniti e gli operatori commerciali statunitensi sulla digitalizzazione delle procedure commerciali e sull'attuazione della legislazione attualmente proposta sulla riforma doganale dell'UE.



**Per ogni ulteriore informazione e quesito,
scrivete a:**

dogane@confindustriavenest.it